

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1199-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE Arduino AGNELLI)

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul
factoring internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(V. Stampato Camera n. 1538)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1993*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione sul *factoring* internazionale, come del resto quella sul *leasing* finanziario internazionale, si fonda sul lavoro di un comitato di esperti governativi dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), cui hanno partecipato delegazioni di trentasette Stati, tra cui l'Italia.

Nella Convenzione la disciplina del meccanismo della cessione è circoscritta alle relazioni fra il fornitore cedente, il *factor* cessionario ed il debitore ceduto, cioè i tre soggetti direttamente interessati, escludendo le troppo complesse situazioni relative a soggetti terzi.

Il campo d'applicazione resta però ampio, dai contratti di vendita di merci a quelli di prestazione di servizi, pur concernendo solo crediti derivanti da operazioni professionali, con la possibilità per le parti di escludere il contratto dall'applicazione della Convenzione.

Sono ben delimitate le sfere geografiche d'applicazione, vi è la previsione di cessione di crediti presunti o futuri, ove determinabili, nonché tutta una serie di misure atte a facilitare il *factoring*.

Alla scadenza del termine per la firma alla convenzione, il 31 dicembre 1990, quattordici Stati, tra cui l'Italia, avevano firmato. La Convenzione entrerà in vigore allorchè si saranno registrate tre ratifiche (vi ha provveduto finora la Francia).

La Convenzione, pregevole sotto il profilo tecnico-giuridico, risulta meritevole di adesione in un momento in cui la crescita dell'attività del *factoring* ha portato ad approvare, per la sua regolamentazione relativamente ai crediti di impresa, la legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Forte del voto unanime della Commissione esteri, il relatore auspica una sollecita approvazione del disegno di legge n. 1199, che autorizza la ratifica della Convenzione stessa.

Arduino AGNELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COMPAGNA)

19 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

19 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere di
nulla osta, per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione UNIDROIT sul *factoring* internazionale, fatta da Ottawa il 28 maggio 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.